



COMUNE di SALA BOLOGNESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO.

Regolamento adottato con delibera consiliare n. 42 del 17/05/2010

INDICE DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO.	1
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 DEFINIZIONI	2
ART. 3 MANIFESTAZIONI. CARATTERE DI TEMPORANEITA'	3
ART. 4 MANIFESTAZIONI IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO	3
ART. 5 RISPETTO DEI LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO	3
ART. 6 MANIFESTAZIONI RIPETITIVE E NON RIPETITIVE	3
ART. 6.1 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA. MANIFESTAZIONI NON RIPETITIVE.....	4
ART. 6.2 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA. MANIFESTAZIONI RIPETITIVE.	4
ART. 7 ESCLUSIONI	5
ART. 8 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	5
ART. 8.1 RISPETTO DEI LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO	5
ART. 8.2 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA	5
ART. 9 ATTIVITA' AGRICOLE	6
ART. 10 PARTICOLARI SORGENTI SONORE	6
ART. 11 SORGENTI SONORE IN GENERE	6
ART. 12 SANZIONI	7
ART. 13 AUTORITA' COMPETENTE	7
TABELLA 1 - LIMITI STABILITI DALLA DELIBERA CONSILIARE N. 38 DEL 16/04/2009 (NUOVA ZONIZZAZIONE ACUSTICA).....	8
TABELLA ESEMPLIFICATIVA PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO MANIFESTAZIONI.....	9
TABELLA ESEMPLIFICATIVA PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO CANTIERI.....	10
APPENDICE LEGISLATIVA	15

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 447/1995, relativamente alle attività temporanee, alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ed agli spettacoli a carattere temporaneo o mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, sulla base degli indirizzi contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.45 del 21/1/2002 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 Maggio 2001 n.15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico".
2. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle sorgenti infrastrutturali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459, per quanto riguarda le ferrovie e dal DPR 142/2004, per le strade.
3. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
4. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
5. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
6. Vengono escluse dal presente provvedimento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono soggette alla presente disciplina le seguenti attività:
 - i cantieri edili, stradali e assimilabili;
 - le manifestazioni a carattere temporaneo quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, le manifestazioni sindacali di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate o non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
 - le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili;
 - particolari sorgenti sonore quali macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine.
2. Sono altresì soggette alla presente disciplina le attività rumorose a carattere temporaneo svolte in locali aperti al pubblico ed esercitate a supporto dell'attività principale.

ART. 3 MANIFESTAZIONI. CARATTERE DI TEMPORANEITA'

1. Per temporaneità si intende - per ogni manifestazione che produce inquinamento acustico - un periodo massimo che non deve mai superare 60 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno e di durata non superiore alle 4 ore al giorno.
2. Nel caso di durata superiore a 4 ore/giorno, l'evento con utilizzo del sonoro deve essere intervallato da un riposo almeno pari a 1 ora.

ART. 4 MANIFESTAZIONI IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO

1. Sono da considerarsi attività rumorose quelle a carattere temporaneo esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, (piano bar, serate musicali, ecc.), nonché le emissioni sonore derivanti da concerti, circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival, feste popolari o manifestazioni analoghe.
2. La localizzazione sarà valutata caso per caso, in relazione al tipo di manifestazione e al periodo.

ART. 5 RISPETTO DEI LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO

1. Le manifestazioni temporanee elencate nella Tabella 1, qualora siano svolte nel rispetto dei parametri, tutti, ivi indicati, non necessitano di richiesta esplicita di autorizzazione. Sarà compito del responsabile della manifestazione, sottoscrivere e trasmettere **almeno 20 giorni prima** della manifestazione stessa apposita dichiarazione conforme all'allegato 1 ed attestante il rispetto dei limiti sopracitati.
2. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nella tabella 1 anche del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LA_{max}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

ART. 6 MANIFESTAZIONI RIPETITIVE E NON RIPETITIVE.

1. Le manifestazioni temporanee possono essere "non ripetitive" o "ripetitive".
2. Sono non ripetitive le manifestazioni:
 - a) che si svolgono in unica sessione ovvero con una durata comunque non superiore ai 10 giorni consecutivi (anche per frazioni di giorno);
 - b) che, complessivamente, non si svolgono per più di 20 volte l'anno e comunque entro il limite di cui all'articolo 3, 1° comma.
3. Sono ripetitive le manifestazioni:
 - a) di durata superiore ai 10 giorni consecutivi (anche per frazioni di giorno);
 - b) che, complessivamente, si svolgono per più di 20 volte l'anno, e comunque entro il limite di cui all'articolo 3, 1° comma.
4. Qualora dette manifestazioni, per motivi oggettivi, documentabili o dichiarati, non fossero in grado di rispettare **anche una sola prescrizione** contenute in tabella 1) devono essere esplicitamente autorizzate in deroga ai limiti ivi indicati.

5. Dette manifestazioni se organizzate direttamente dal Comune sono esenti dalla presentazione di richiesta in deroga, essendo sufficiente a tal fine la presentazione della documentazione idonea, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale se il tipo di manifestazione lo ritiene perlomeno opportuno, atta a documentare gli accorgimenti adottati per il contenimento del rumore.

ART. 6.1 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA. MANIFESTAZIONI NON RIPETITIVE

1. L'autorizzazione in deroga ai limiti fissati dalla Tabella 1 allegata per le manifestazioni "non ripetitive" deve essere esplicitamente richiesta a cura dell'organizzatore della manifestazione **almeno 45 giorni prima** della data o delle date previste. In questo caso il responsabile dell'iniziativa deve richiedere al Comune su modello conforme all'allegato 2 specifica autorizzazione in deroga, corredandola della documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
2. Il richiedente deve congruamente motivare la richiesta di deroga, documentando l'oggettiva impossibilità, anche in relazione agli accorgimenti da adottarsi in funzione del tipo di spettacolo ovvero del luogo, di rientrare negli standard richiesti di emissioni rumorose.
3. Solo qualora la manifestazione rientri nelle categorie A) e D) della Tabella 1 e sia evidentemente irrilevante dal punto di vista del disturbo ambientale, tenuto conto della durata del tutto limitata (inferiore alle ore 2) dell'orario congruo, l'ufficio responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione dispone che la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale non venga richiesta.
4. Qualora la richiesta non sia congruamente motivata e non risulti oltremodo penalizzante trovare soluzioni alternative, la richiesta viene rigettata. Essa viene rilasciata tenuto conto:
 - a. del luogo della manifestazione;
 - b. del tipo di manifestazione;
 - c. della effettiva durata della manifestazione;
 - d. delle azioni poste in essere dall'organizzatore per informare i potenziali soggetti interessati all'emissione rumorosa del temporaneo e potenziale disturbo arrecabile;
 - e. della "storicità" della manifestazione, ovvero delle problematiche nel tempo emerse in sua conseguenza.
5. L'autorizzazione in deroga rilasciata fa comunque salvi i diritti vantati da terzi, anche in relazione alla tutela di cui agli articoli 659 del codice penale e 844 del codice civile.

ART. 6.2 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA. MANIFESTAZIONI RIPETITIVE.

1. L'autorizzazione in deroga ai limiti fissati dalla Tabella 1 allegata per le manifestazioni "ripetitive" deve essere esplicitamente richiesta a cura dell'organizzatore della manifestazione almeno 45 giorni prima della data o delle date previste. In questo caso il responsabile dell'iniziativa deve richiedere al Comune su modello conforme all'allegato 2 autorizzazione in deroga, corredandola della documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
2. L'autorizzazione in deroga deve essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.
3. Le manifestazioni previste nelle aree protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura o scolastiche devono essere autorizzate in maniera espressa.

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i rumori prodotti durante le manifestazioni temporanee che derivano da altre sorgenti diverse da quelle sonore amplificate e non, esempio accessori quali: frigoriferi, congelatori, condizionatori, compressori, ecc, per i quali si applicano le disposizioni impartite dai limiti di cui al DPCM 14/11/97 art. 4 (valori limiti differenziali di immissione). Sono in ogni caso fatti salvi i limiti disposti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale se esistente.

ART. 8 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alla marcatura CE recepita dalla normativa nazionale. Le lavorazioni, nel caso di cantieri edili, stradali ed assimilabili potranno essere svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00. Nel caso di lavorazioni o di uso di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
2. L'attivazione di macchine e l'esecuzione di lavori rumorosi possono di norma essere effettuate nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
3. Durante gli orari di cui sopra è consentito l'uso di macchine rumorose qualora non venga superato il limite di 70.0 dB LAeq rilevato per un tempo di misura non inferiore a 10 minuti in facciata ad edifici residenziali. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di 65.0 db LAeq rilevato per un tempo di misura non inferiore a 10 minuti all'interno dell'ambiente abitativo con finestre chiuse.
4. Restano esclusi i cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas viabilità e ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica ecc.), attività che non sono soggette a limitazioni di orario e ad adempimenti.

ART. 8.1 RISPETTO DEI LIMITI DI RUMORE E DI ORARIO

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, non assoggettate a preventiva acquisizione di titolo autorizzativo edilizio, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui all'art. 6 necessita di autorizzazione da richiedere al Comune o allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere formulata secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al presente regolamento.
2. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

ART. 8.2 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

1. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei **limiti di orario** di cui sopra possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda al Comune o allo sportello unico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, con le modalità previste nell'Allegato. 2 al presente regolamento esplicitando gli orari richiesti in deroga e le motivazioni per tale richiesta. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei **limiti di rumore** di cui sopra possono richiedere specifica deroga. A tal fine va

presentata domanda al Comune o allo sportello unico, con le modalità previste nell'Allegato. 2 al presente regolamento, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA, entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
4. Le istanze per l'autorizzazione di cui ai punti precedenti possono essere presentate contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, con eventuale relazione tecnica di impatto acustico, nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3.

ART. 9 ATTIVITA' AGRICOLE

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di specifica autorizzazione e non sono pertanto tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento delle attività. Si precisa che devono comunque essere contemporaneamente soddisfatti i requisiti di temporaneità, stagionalità ed impiego di macchinari mobili (cfr. art. 11, comma 3, L.R. 15/2001).

ART. 10 PARTICOLARI SORGENTI SONORE

1. L'uso di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito in tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16.00 alle 19.00. Le macchine dovranno comunque essere conformi alla marcatura CE recepita dalla normativa nazionale. Nel caso di uso di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso.
2. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.
3. L'uso di cannoncini antistorno è consentito dall'alba al tramonto con cadenza di sparo maggiore/uguale a 3 minuti. Il dissuasore dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ambienti residenziali e comunque ad una distanza minima di 200 metri da abitazioni che non siano della stessa proprietà, e con la bocca di sparo non orientata verso le residenze.
4. L'uso di cannoni ad onde d'urto per la difesa "antigrandine è consentita dalle ore 6.00 alle ore 23.00 (salvo eccezionali circostanze meteorologiche) dal 1 aprile al 30 ottobre. Il dispositivo dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ambienti residenziali e comunque ad una distanza minima di 200 metri da abitazioni che non siano della stessa proprietà.

ART. 11 SORGENTI SONORE IN GENERE

1. Al di fuori dei casi specificamente disciplinati, l'esercizio di attività potenzialmente rumorose rientranti nella conduzione della propria attività privata (radio, stereo, strumenti musicali, lavori domestici, etc.), è generalmente consentito.
2. Qualora, peraltro l'esercizio di queste attività determini una immissione di rumore atta concretamente ad arrecare disturbo le attività stesse sono consentite, fatta salva la tutela garantita dagli articoli 844 c.c. e 659 c.p., esclusivamente entro i seguenti orari:
 - a. nel periodo in cui vige l'ora legale, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 23.00.
 - b. nel periodo in cui vige l'ora solare, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00.

3. Al di fuori delle predette fasce orarie, la sussistenza delle circostanze atte a determinare un rumore come disturbante, da verificare presso il punto di effettivo disturbo, è certificato da apposito verbale di sopralluogo redatto da parte delle forze di polizia locale e statale presenti sul territorio ed all'uopo intervenute.
4. Il predetto verbale deve contenere la dichiarazione che del sopralluogo è stato reso edotto il responsabile della fonte disturbante, con l'invito a cessarne le cause. Un successivo sopralluogo verbalizzato dal quale emergesse il permanere del disturbo costituisce titolo imprescindibile per l'irrogazione della sanzione di cui al 2° comma dell'articolo 12.
5. Copia dei verbali di sopralluogo, al fine di creare una banca dati specifica e verificare la recidiva, sono comunque trasmessi al Comando di Polizia Municipale che provvede alla eventuale irrogazione della sanzione.
6. Sono comunque fatti salvi tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno adottare nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli articoli 50 e 54 del DPR 267/2000.

ART. 12 SANZIONI

1. Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in particolare per quanto attiene il rispetto dei parametri di rumore e temporali fissati in *tabella 1*) ovvero quelli autorizzati in deroga, sono punite con una sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95. I parametri di misura riportati nella tabella 1) sono rilevati in faccia agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità di cui al punto 7 della D.G.R. n. 45/2002. L'attività di controllo è demandata all'ARPA, al Corpo di Polizia municipale ed alle Forze dell'ordine statali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La violazione di quanto disposto dall'articolo 11, qualora supportata da idoneo verbale di sopralluogo, è punita con la sanzione amministrativa da 75,00 a 450,00 Euro.
3. La mancata comunicazione preventiva in caso di rispetto dei limiti così come prevista agli articoli 5, 1° comma ed 8, 1° comma, è punita con la sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro.
4. La mancata richiesta di autorizzazione in deroga di cui agli articoli 6.1, 6.2 e 8.2 in caso di non rispetto dei limiti è punita con la sanzione amministrativa da 100,00 a 600,00 Euro.

ART. 13 AUTORITA' COMPETENTE

1. Autorità competente a ricevere il ricorso avverso il verbale di accertamento di illecito amministrativo elevato per violazione del presente regolamento, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Dirigente del Settore competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione in deroga.
2. Fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative irrogate è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della medesima legge.




**TABELLA 1 - LIMITI STABILITI DALLA DELIBERA CONSILIARE N. 38 DEL 16/04/2009
(NUOVA ZONIZZAZIONE ACUSTICA)**

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso	Durata	N. Max. di gg Per Sito	Limite in	Limite	Limite	Limite in
		atteso			Facciata	LASlow In	Orario	facciata
					LAeq	Facciata		LASmax
A	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale	< 200 persone	4h	20	70	75	23.30	108
B	Concerti all'aperto (discoteche o similari)	> 200 <1000 persone	4h	20 (non consecutivi)	70	75	23,30	108
C	Concerti all'aperto	> 1000 persone	4h	5 (non consecutivi)	95	100	24,00	108
D	Attività musicali al chiuso (es. piano bar a supporto di attività)	< 200 persone	4h	20	70	65(in facciata ad altro edificio finestra aperta – 55 (in facciata dello stesso edificio finestra chiusa)	24,00	108
E	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli,	> 1000	4h	20	70	75	24,00	108
F	Manifestazioni con affluenza di persone e livelli di immissione significativi	< 1000	12h	3	70	75	Nella fascia 9-23.30 (giorni feriali e festivi) 9.00-00.30 nel venerdì e prefestivi	108
G	Manifestazioni con affluenza di persone e livelli di immissione significativi (ES.: FESTE DI CARNEVALE O EVENTI SPECIFICI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO SOCIALE, CYLTURALE ECONOMICO)	>1000	12h	20 consecutivi	70	75	Nella fascia 9-23.30 (giorni feriali e festivi) 9.00-00.30 nel venerdì e prefestivi	108
H	Manifestazioni sportive	< 1000	12h	10	70	75	Nella fascia 9.23,30	108
L	Manifestazioni sportive	>1000	12h	10 non consecutivi	70	75	Nella fascia 9.23,30	108

TABELLA ESEMPLIFICATIVA PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO MANIFESTAZIONI

MANIFESTAZIONI (art. 3 e art. 4)		
<p>MANIFESTAZIONE CHE RISPETTA TUTTI I LIMITI INDICATI NELLA TABELLA</p> <p>(art. 5, comma 1)</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>MANIFESTAZIONE CHE NON RISPETTA I LIMITI INDICATI NELLA TABELLA</p> <p>(tutti o anche solo taluno)</p> <p>(art. 6, comma 4)</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	
<p>Il soggetto presenta una AUTODICHIARAZIONE (Allegato 1)</p> <p>(art. 5, comma 1°),</p> <p>con la quale dichiara la tipologia della manifestazione (secondo le casistiche riportate in tabella) e dichiara il rispetto di tutti i limiti massimi consentiti per quel tipo di manifestazione.</p>	<p>DEVE ESSERE PRESENTATA SPECIFICA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (ALLEGATO 2) ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' RUMOROSA, ALMENO 45 GG PRIMA DELL'INIZIO, E CORREDATA DI RELAZIONE REDATTA DA UN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE, OLTRE A IDONEA PLANIMETRIA DELL'AREA INTERESSATA CON INDICATE LE SORGENTI SONORE</p> <p>Si osserva il seguente procedimento, in relazione al carattere di ripetitività o meno della manifestazione.</p> <p style="text-align: center;">↙ ↘</p>	
	<p>MANIFESTAZIONE NON RIPETITIVA</p> <p>(art. 6, comma 2°)</p> <p>si definisce tale quella che:</p>	<p>MANIFESTAZIONE RIPETITIVA</p> <p>(art. 6, comma 3°)</p> <p>si definisce tale quella che:</p>
	<p><u>Non ha durata superiore a 10 gg consecutivi</u></p> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> la stessa manifestazione si svolge per un <u>massimo di 20 volte all'anno</u> (comunque entro il limite massimo di cui all'art. 3, comma 1°) <p>La domanda di autorizzazione viene valutata dall'ufficio competente, senza acquisire il parere di ARPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <u>Ha durata superiore a 10 gg consecutivi</u> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> la stessa manifestazione si svolge per <u>più di 20 volte all'anno</u> (comunque entro il limite massimo di cui all'art.3, comma 1°). <p>La domanda di autorizzazione viene valutata, acquisendo anche il parere di ARPA.</p>
<p>(per ciascuna manifestazione: numero ore e giorni per sito e limiti di esposizione rumorosa)</p>		

TABELLA ESEMPLIFICATIVA PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO **CANTIERI**

CANTIERI (art. 8)			
<p>CANTIERE CHE RISPETTA TUTTI I LIMITI INDICATI NELLA TABELLA</p> <p>(art. 8.1)</p> 	<p>CANTIERE CHE NON RISPETTA I LIMITI INDICATI NELLA TABELLA</p> <p>(tutti o anche solo taluno)</p> <p>(art. 8.2)</p> 		
<p>Il soggetto presenta una AUTODICHIARAZIONE (Allegato 1)</p> <p>(art. 8.1, comma 1°),</p> <p>con la quale dichiara la tipologia del cantiere (secondo le casistiche riportate in tabella) e dichiara il rispetto di tutti i limiti massimi consentiti per quel tipo di cantiere.</p>	<p>DEVE ESSERE PRESENTATA SPECIFICA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (ALLEGATO 2) ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' RUMOROSA, ALMENO 30 GG PRIMA DELL'INIZIO, E CORREDATA DA IDONEA PLANIMETRIA DELL'AREA INTERESSATA CON INDICATE LE SORGENTI SONORE</p> <p>Si osserva il seguente procedimento, in relazione al superamento dei limiti di orario o di rumore del cantiere.</p> 		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>Non rispetta i limiti di orario</p> <p>(art. 8.2, comma 1)</p> <p>Autorizzazione in deroga</p> <p>Allegato 2</p> <p>non è necessaria la relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. La domanda di autorizzazione viene valutata dall'ufficio competente, senza acquisire il parere di ARPA</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>Non rispetta i limiti di rumore</p> <p>(art. 8.2, comma 2)</p> <p>Autorizzazione in deroga</p> <p>Allegato 2</p> <p>è necessaria la relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. La domanda di autorizzazione viene valutata, acquisendo anche il parere di ARPA.</p> </td> </tr> </table>	<p>Non rispetta i limiti di orario</p> <p>(art. 8.2, comma 1)</p> <p>Autorizzazione in deroga</p> <p>Allegato 2</p> <p>non è necessaria la relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. La domanda di autorizzazione viene valutata dall'ufficio competente, senza acquisire il parere di ARPA</p>	<p>Non rispetta i limiti di rumore</p> <p>(art. 8.2, comma 2)</p> <p>Autorizzazione in deroga</p> <p>Allegato 2</p> <p>è necessaria la relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. La domanda di autorizzazione viene valutata, acquisendo anche il parere di ARPA.</p>
<p>Non rispetta i limiti di orario</p> <p>(art. 8.2, comma 1)</p> <p>Autorizzazione in deroga</p> <p>Allegato 2</p> <p>non è necessaria la relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. La domanda di autorizzazione viene valutata dall'ufficio competente, senza acquisire il parere di ARPA</p>	<p>Non rispetta i limiti di rumore</p> <p>(art. 8.2, comma 2)</p> <p>Autorizzazione in deroga</p> <p>Allegato 2</p> <p>è necessaria la relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. La domanda di autorizzazione viene valutata, acquisendo anche il parere di ARPA.</p>		

ALLEGATO 1

Allo SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: dichiarazione di svolgimento di attività NEI LIMITI di emissione rumorosa ai sensi degli articoli 5 e 8.1 del Regolamento Comunale.

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
____/____/____ residente in _____ (____) via _____ n
_____ in qualità di[1] _____ della
manifestazione/ditta _____ con sede
legale in _____ (____) via _____ iscrizione
alla CCIAA n. _____ CF/P.IVA _____

Al fine di:

eseguire i lavori di cantiere di cui al:

- Permesso di Costruire prot: _____ in data _____
 - D.I.A. prot: _____ in data _____
- ovvero*
- altri interventi non assoggettati a dette procedure

eseguire la manifestazione denominata _____

Manifestazione rientrante nella categoria _____ della Tabella allegata

In località/via/indirizzo _____ dal _____ al _____ per giorni _____

Con il seguente orario: dalle _____ alle _____

D I C H I A R A

Che l'attività RISPETTA gli orari e i valori limite indicati nella Tabella allegata.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente dichiarazione corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

A tal fine si allega:

per i cantieri:

- Relazione dettagliata degli interventi nel caso in cui gli stessi non siano assoggettati a Permesso di Costruire o D.I.A.
- Planimetria dell'area interessata con indicate le sorgenti sonore
- Ogni altra informazione ritenuta utile

per le manifestazioni:

- Planimetria dell'area interessata con indicate le sorgenti sonore
- Ogni altra informazione ritenuta utile

IN FEDE

(Timbro e firma)

ALLEGATO 2

Allo SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: richiesta di svolgimento di attività IN DEROGA ai limiti di emissione rumorosa ai sensi degli articoli 6.1, 6.2 e 8.2 del Regolamento Comunale.

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
____/____/____ residente in _____ (____) via _____ n
_____ in qualità di[1] _____ della
manifestazione/ditta _____ con sede
legale in _____ (____) via _____ iscrizione
alla CCIAA n. _____ CF/P.IVA _____

Al fine di:

eseguire i lavori di cantiere di cui al:

- Permesso di Costruire prot: _____ in data _____
- D.I.A. prot: _____ in data _____
- ovvero*
- altri interventi non assoggettati a dette procedure

eseguire la manifestazione denominata _____

Manifestazione rientrante nella categoria _____ della Tabella allegata

In località/via/indirizzo _____ dal _____ al _____ per giorni _____

Con il seguente orario: dalle _____ alle _____

- Manifestazione Ripetitiva - Manifestazione Non Ripetitiva (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale)

C H I E D E

Che l'attività possa essere svolta in deroga ai limiti posti nella Tabella allegata.

A tal fine dichiaro di NON rispettare:

Per i cantieri:

- gli orari
- i valori di rumore

Per le manifestazioni:

Indicare i parametri che non si riescono a rispettare _____

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente dichiarazione corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

A tal fine si allega:

per i cantieri:

- Relazione dettagliata degli interventi nel caso in cui gli stessi non siano assoggettati a Permesso di Costruire o D.I.A.
- Planimetria dell'area interessata con indicate le sorgenti sonore
- Relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale (solo nei casi di superamento limiti di rumore come previsto all'art. 8.2, comma 2° del Regolamento Comunale)
- Ogni altra informazione ritenuta utile

per le manifestazioni:

- Planimetria dell'area interessata con indicate le sorgenti sonore
- Relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale
- Ogni altra informazione ritenuta utile

IN FEDE

(Timbro e firma) _____

[1] Organizzatore, titolare ditta, altro titolo

APPENDICE LEGISLATIVA

Legge 26-10-1995, n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

(G.U. 30-10-1995, n. 254, Supplemento ordinario)

Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
 - c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
 - d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
 - e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
 - g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. Restano ferme le altre definizioni di cui all' allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
- b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
- c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in

modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale [1].

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

Note:

1 Comma modificato dall'art. 4, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 3 - (Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

- a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
- b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
- d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;
- e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;
- f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
- g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi [1];
- i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e

tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;

m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:

1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;

2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;

3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;

4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;

n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore di educazione scolastica.

2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.

4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

Note:

1 Lettera modificata dall'art. 4, comma 4, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

Art. 6 - (Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,

lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

Art. 10 - (Sanzioni amministrative)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 [1].

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h) [2].

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [3]. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente [4].

Note:

1 Comma modificato dall'art. 4, comma 5, L. 9 dicembre 1998, n. 426, tale modifica è stata riconfermata dall'art. 11, comma 1, L. 25 giugno 1999, n. 205.

2 Comma modificato dall'art. 4, comma 6, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

3 Per i criteri di predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, vedi il D.M. 29 novembre 2000.

4 Comma modificato dall'art. 60, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal

Legge regionale EMILIA-ROMAGNA 09-05-2001, n. 15

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

(B.U.R. 11-05-2001, n. 62)

Art. 11 - Autorizzazioni per particolari attività

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.

3. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.

Deliberazione G.Reg. EMILIA-ROMAGNA 21-01-2002, n. 45

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico". (B.U.R. 20-02-2002, n. 30)

1) Premessa

La presente direttiva definisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001, successivamente chiamata legge, gli indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

I Comuni, sulla base di tali indirizzi, adottano il regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 447/1995.

2) Definizioni

La presente direttiva fornisce indirizzi per l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

3) Cantieri

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} 65$ dB(A), con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'allegato 2, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

4) Attività agricole

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

5) Manifestazioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella 1 allegata. La tabella fornisce, in via del tutto indicativa, anche una proposta di durata degli eventi e di numero giornate massime previste.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle Tabelle 1 e 2 anche del limite di esposizione per il pubblico.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 180 dB(A) LA_{max}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 45 giorni prima dell'inizio come da allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

6) Particolari sorgenti sonore

Il presente punto fornisce alcune indicazioni, per disciplinare nella regolamentazione comunale, l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e

dalle 16 alle 19.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

7) Misurazioni e controlli

I parametri di misura riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) L Aeq, come definito dal D.P.C.M. 16 marzo 1998, T M (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- b) LA_{slow}, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Corpo di Polizia municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

8) Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/1995.

Codice penale

Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

[1] Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila [657, 660, 703].

[2] Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità .

D.P.C.M. 14-11-1997

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

(G.U. 01-12-1997, n. 280, Serie Generale)

Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2. - Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.
3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Art. 3. - Valori limite assoluti di immissione

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.
2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Art. 4. - Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 5. - Infrastrutture dei trasporti

1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

Art. 6. - Valori di attenzione

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T L) sono:
 - a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo

diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7. - Valori di qualità

1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto.

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

(G.U. n. 329, 30 novembre 1981, Supplemento Ordinario)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Capo I

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE(1)

Sezione I

Principi generali

Art. 1 (Principio di legalità)

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Art. 2 (Capacità di intendere e di volere)

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3 (Elemento soggettivo)

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilità)

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997(2) .

Art. 5 (Concorso di persone)

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 (Solidarietà)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di

un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette,

anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (3) .

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato (3) .

Art. 8-bis Reiterazione delle violazioni(4)

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 9 (Principio di specialità)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la

disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande(5) .

Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo(6) .

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12 (Ambito di applicazione)

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Sezione II
Applicazione

Art. 13 (Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14 (Contestazione e notificazione)

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.(7)

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.